

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2074-C

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*il 19 giugno 2002 (v. stampato Senato n. 1525)*

**MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 24 luglio 2002*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(RUGGIERO)**

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SCAJOLA)**

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(MARTINO)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 25 luglio 2002*

(Relatori: **PECORELLA**, per la II Commissione;  
**FOLENA**, per la III Commissione)

**NOTA:** Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari) il 20 novembre 2002 hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge — In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.  
Per il testo della Convenzione si rinvia allo stampato A.C. 2074-B.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2074-B, nel testo risultante dall'approvazione di un emendamento da parte delle Commissioni riunite II e III,

rilevato che le disposizioni da esso recate attengono alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)*, della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.

## ART. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.

## ART. 3.

1. Dopo l'articolo 280 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 280-bis. — (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) — Chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso **di armi**, di dispositivi esplosivi o di altri dispositivi micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

TESTO MODIFICATO  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

*Identico.*

## ART. 3.

1. *Identico:*

« ART. 280-bis. — (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) — **Salvo che il fatto costituisca più grave reato**, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o **comunque** micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

TESTO  
DELLE COMMISSIONI

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

*Identico.*

## ART. 3.

1. *Identico:*

« ART. 280-bis. — (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) — *Identico.*

Per **armi**, dispositivi esplosivi o altri dispositivi micidiali si intendono:

1) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali;

2) ogni arma o ordigno progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o irradamenti o materie radioattive.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, del Governo, di altro organo istituzionale o **altro ente pubblico**, la pena è aumentata della metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale si applica la reclusione da sette a dodici anni.

**La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone. La pena è della reclusione da tre a sette anni se dal fatto derivano lesioni gravissime a una o più persone. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se dal fatto derivano lesioni gravi a una o più persone.**

**Ai fini del presente articolo**, per dispositivi esplosivi o **comunque** micidiali si intendono **le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.**

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, **di organi del Governo o di altri organi costituzionali**, la pena è aumentata **fino alla** metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da **cinque a dieci** anni.

*Soppresso.*

*Identico.*

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, **della Corte costituzionale**, del Governo o **comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali**, la pena è aumentata fino alla metà.

*Identico.*

*Soppresso.*

Le circostanze attenuanti concorrenti con le **circostanze** aggravanti previste nel presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ».

Le circostanze attenuanti, **diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114**, concorrenti con le aggravanti **di cui al terzo e al quarto comma**, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e **le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti** ».

ART. 4.

1. All'articolo 280 del codice penale il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circo-

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

stanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

ART. 5.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: « diverse da quella prevista dall'articolo 98 » sono sostituite dalle seguenti: « diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 ».

2. All'articolo 12, comma 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « diverse da quella prevista dall'articolo 98 » sono sostituite dalle seguenti: « diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 ».

ART. 6.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, le parole: « dall'articolo 270-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 270-*ter* e 280-*bis* ».

ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

*Identico.*

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 7.

*Identico.*

## ART. 7.

*Identico.*

€ 0,26



\*14PDL0037350\*